

Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

## **Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.**

### **Art. 9**

*(Catasto comunale degli incendi boschivi)*

**1.** I Comuni interessati, o le forme di unione intercomunale, aggiornano il catasto comunale degli incendi boschivi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, anche sulla base dei dati inseriti nell'archivio di cui all'articolo 8 e con le modalità e procedure, anche in forma semplificata, disciplinate nel Piano di cui all'articolo 7.